



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE FEDERALE D'APPELLO

(RG PF 68/2024)

(RGTF 04/2025)

RGCF 06/2025

Decisione n. 4 del 15/07/2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Così composta:

- Avv. Marco Baliva – Presidente
- Dott. Renato Grillo – Componente
- Avv. Alessandro Oliverio – Componente Relatore

all’udienza del 15/07/2025 ha così deciso sul reclamo proposto dalla Procura Federale FIDAL, avverso la decisione n. 10/2025 del Tribunale Federale della FIDAL del 03/06/2025

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il presente procedimento trae origine nel reclamo (di seguito, il "**Reclamo**") ex art. 50 del Regolamento di Giustizia (di seguito, "**R.G**") proposto dalla Procura Federale (di seguito, la "**Procura**"), avverso la decisione n. 10/2025 del Tribunale Federale del 3 giugno 2025 (di seguito, la "**Decisione**"). Il Reclamo è stato ritualmente notificato il 18 giugno 2025.
2. Con il suddetto Reclamo, la Procura impugna la Decisione con la quale il Tribunale Federale ha pronunciato il proscioglimento dei Sigg. Sergio LAI (tessera CA0016) e Fabrizio FANNI (tessera CA0434) da un addebito disciplinare perché, come recita la Decisione, "*il fatto non sussiste*". Tale fatto verteva su un presunto illecito disciplinare consistente nel "*aver organizzato il Corso Istruttori*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

2023/24 incaricando soggetti privi della qualifica di tecnico formatore così come previsto nel Regolamento tecnici in difetto di autorizzazione in deroga da parte del Centro Studi e Ricerche e/o del Consiglio Federale". Tale condotta era stata contestata dalla Procura per una presunta violazione degli artt. 1 e 6 Statuto Federale, artt. 1 e 2 R.G., artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni ed art. 4, comma 5 Regolamento Tecnici di Atletica Leggera (di seguito, il "Regolamento Tecnici").

3. Il fatto e lo svolgimento del procedimento dinanzi il Tribunale Federale è stato puntualmente descritto nella Decisione impugnata, ed, in questa sede, vengono riportati i suoi punti salienti per ragioni di chiarezza espositiva della presente decisione.
4. In particolare, con l'atto di deferimento la Procura imputava ai Sigg. LAI e FANNI – nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del C.R. Sardegna e Fiduciario Tecnico Regionale – un'organizzazione irregolare del Corso Istruttori FIDAL I livello Sardegna 2023/2024 (di seguito, il "Corso") in presunta violazione dei requisiti richiesti dall'Art. 4.5 del Regolamento Tecnici. Tale disposizione regolamentare prevede che un candidato, per ottenere la qualifica di Istruttore, debba partecipare a un corso di formazione tenuto da "*formatori e docenti che hanno partecipato alle iniziative federali di riferimento (seminari per formatori e per docenti)*". La Procura contestava specificamente la presenza, tra i formatori e docenti del Corso, di individui assolutamente privi della qualifica o del titolo richiesto, ovvero sprovvisti di deroga da parte del Centro Studi e Ricerche e/o del Consiglio Federale.
5. Già nel corso delle indagini la Procura acquisiva dal Dott. Pietrogiacomi – in qualità di Responsabile Centro Studi & Ricerche FIDAL – la lista nominativa dei formatori e docenti per il Corso, indicando il rispettivo *status formativo* (cfr. DOC. 5 Fascicolo Procura). Dalla lista si appurava che i formatori e docenti avevano qualifica di Allenatore, Allenatore Specialisti e Giudice di Gara.
6. A fronte del deferimento, le difese dei Sigg. LAI e FANNI hanno congiuntamente sostenuto che i tecnici incaricati del Corso erano tutti in possesso della qualifica di formatore ex Art. 4.5 Regolamento Tecnici in quanto Allenatori ed Allenatori Specialisti, mentre, diversamente argomentando dalla Procura, ai docenti muniti della qualifica di Giudice di Gara erano stato assegnato l'insegnamento di materie complementari in ambito regolamentare/organizzativo, per le quali non si riteneva necessaria la qualifica di formatore. Conseguentemente, ai Sigg. LAI e FANNI



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

non poteva essere mossa alcuna violazione regolamentare nell'organizzazione del Corso. A sostegno di tale argomentazione i Sigg. LAI e FANNI hanno evidenziato che:

- (i) Il Dott. Pietrogiacomi aveva già chiarito con la Procura che i docenti “*dovrebbero essere allenatori o allenatori di II livello*”;
 - (ii) Dalla lista fornita dal Dott. Pietrogiacomi (DOC. 5 Fascicolo Procura) si evinceva che i formatori e docenti del Corso avevano la qualifica di Allenatore, Allenatore Specialista e, per il Sig. Franco ZARA e la Sig.ra Antonella CANNAS, anche quella di Giudice di Gara.
7. All'udienza di discussione del 23 maggio 2025 le parti discutevano il deferimento dinanzi il Tribunale Federale, illustrando le rispettive posizioni anche alla luce di un'integrazione istruttoria con la quale il Tribunale Federale richiedeva al Dott. Pietrogiacomi di chiarire lo *status* dei nominativi dei formatori e docenti del Corso già individuati in sede d'indagine (*infra* par. 5). All'esito di tale integrazione si confermava quanto già emerso in sede d'indagine e cioè che i formatori e docenti avevano la qualifica di Allenatore, Allenatore Specialista ed anche Giudice di Gara. Ulteriormente, con riferimento ai docenti il Dott. Pietrogiacomi chiariva che per docente “*si intende esperto della materia non necessariamente tesserato o formalizzato*”.
8. Dinanzi il Tribunale Federale, la Procura ha replicato che la relazione del Dott. Pietrogiacomi avrebbe in realtà confermato che i Giudici di Gara ZARA e CANNAS – proprio in quanto Giudici di Gara – fossero *sine titulo* a svolgere la funzione di docenti del Corso ex. Art. 4.5 Regolamento Tecnici. Pertanto, la Procura ha sostenuto che i Sigg. LAI e FANNI, in qualità di organizzatori, fossero colpevoli della citata presunta violazione regolamentare, richiedendo all'uopo una sanzione di 40gg di inibizione.
9. Di contro, i Sigg. LAI e FANNI hanno insistito sulle proprie posizioni assolutorie, rammendando ancora una volta che i Giudici di Gara ZARA e CANNAS si erano occupati di materie complementari e non tecniche per le quali – come anche accaduto in passato in precedenti corsi, in particolare il Corso 2021/2022 – non erano richieste deroghe.
10. Il Tribunale Federale, con la Decisione odierna impugnata, proscioglieva i Sigg. LAI e FAI perché “*il fatto non sussiste*”. A fondamento di tale pronunzia il Tribunale Federale rilevava che “*sebbene il quadro regolamentare si presenta disomogeneo e non perfettamente intellegibile*”, dal combinato disposto degli Artt. 4.5 – 5.1 – 6.1 Regolamento Tecnici si evince che i corsi di I livello (Istruttori) sono tenuti da formatori e docenti, e che la qualifica di Allenatore o Allenatore Specialista



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

conferisce titolo di merito per l'insegnamento. Ne consegue che i formatori del Corso con qualifica di Allenatore ed Allenatore Specialista fossero certamente abilitati all'insegnamento.

11. Invece, per quanto riguarda la posizione dei Giudici di Gara ZARA e CANNAS, docenti in materie complementari del Corso, il Tribunale Federale ha dato rilevanza a quanto dichiarato dal dott. Pietrogiacomi in sede di integrazione istruttoria (*infra par. 7*) ove ha fatto emergere una presunta distinzione tra formatori e docenti. Secondo il dott. Pietrogiacomi, infatti, i formatori ed i docenti dei corsi FIDAL di I livello sono due figure che “*possono eventualmente coincidere in capo allo stesso soggetto oppure esser alternative*”. Il Tribunale Federale ha, pertanto, valutato che i Giudici di Gara ZARA e CANNAS fossero intervenuti al Corso in qualità di docenti – ma non di formatori – laddove per docente si intende “*esperto della materia non necessariamente tesserato o formalizzato*”, in ossequio alla distinzione data dal dott. Pietrogiacomi. Il Tribunale Federale ha quindi ritenuto e concluso che la partecipazione dei Giudici di Gara ZARA e CANNAS, in qualità di docenti del Corso in materie complementari, non fosse contraria a disposizioni regolamentari. Conseguentemente i Sigg. LAI e FANNI sono stati prosciolti dalla contestazione disciplinare avanzata dalla Procura.

12. Si arrivava, quindi, al presente Reclamo, dove la Procura ha contestato l'interpretazione che il Tribunale Federale dà dell'Art. 4.5 Regolamento Tecnici. La Procura ritiene, infatti, che i soggetti idonei alla diffusione dei corsi FIDAL di I livello debbano sempre e comunque aver “*necessariamente seguito seminari organizzati dalla FIDAL per formatori e docenti*”, in contrapposizione alla “*personale*” interpretazione che il Tribunale Federale ha conferito della norma in esame, la quale “*riconosce a soggetti terzi (i Giudici di Gara) di poter essere riconosciuti quali autorizzati a somministrare il corso nonostante l'assenza dell'elemento caratterizzante i soggetti titolati a poterlo svolgere*”. Nello specifico, la Procura insiste che i Giudici di Gara ZARA e CANNAS “*non hanno seguito alcun seminario per formatori e docenti riconosciuto dalla FIDAL pertanto avrebbero potuto insegnare al Corso soltanto tramite deroga*”. Deroga che, peraltro, non risultava essere stata concessa, né tantomeno richiesta.

13. Inoltre, secondo la Procura, la definizione di docente così come espressa dal Dott. Pietrogiacomi (*infra par. 6 e 10*) “*non può scalfire in alcun modo l'impianto giuridico*” dell'Art. 4.5 Regolamento Tecnici. Definizione che per di più proverebbe da chi “*appare non conscio della specifica normativa in materia, tanto da generare confusione nel Giudicante di prime cure*”.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

14. La posizione dei Sigg. LAI e FANNI è rimasta invariata anche con le rispettive memorie di costituzione al Reclamo, insistendo per la loro completa assoluzione. Il Sig. LAI, oltre a richiamare gli argomenti difensivi già dedotti dinanzi al Tribunale Federale, ha sottolineato come quest'ultimo, nella sua motivazione, abbia correttamente valutato l'insussistenza di qualsiasi violazione regolamentare nell'organizzazione del Corso. Infatti, secondo il Sig. LAI, i Giudici di Gara ZARA e CANNAS erano intervenuti nel Corso in qualità di docenti e non di formatori e non vi sussistono, pertanto *"ragioni giuridiche tali che possano indurre all'accoglimento del reclamo"*.
15. Il Sig. LAI ha altresì evidenziato come – in caso di accoglimento del Reclamo – *"non sarebbe dato capire come l'intero sistema di formazione FIDAL, in relazione ai corsi di qualificazione tecnica per gli istruttori di 1 livello, possa aver proseguito il suo cammino con i Giudici di Gara che sono stati e vengono chiamati a trasmettere le loro conoscenze formative derivanti dai loro aggiornamenti regolati da un apposito strumento regolamentare e autonomo, rispetto a quello dei tecnici, e non oggetto di alcuna contestazione in questo procedimento"*.
16. Similmente il Sig. FANNI, oltre richiamare gli argomenti difensivi già svolti dinanzi al Tribunale Federale, ha adotto plurimi esempi in cui i Giudici di Gara, in qualità di docenti, sono stati chiamati a svolgere tale compito nei Corsi Istruttori (Corsi Istruttori FIDAL 1 di Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, Lombardia). Pertanto, secondo il Sig. FANNI, atteso che i Giudici di Gara CANNAS e ZARA sono intervenuti in qualità di docenti nel Corso solo in materie complementari, quali quelle regolamentari ed organizzative, non può essere imputata ai Sigg. LAI e FANNI alcuna violazione regolamentare.
17. All'udienza di discussione dinanzi la Corte del 15 luglio 2025, tutte le parti si sono rimesse integralmente alle rispettive memorie, laddove la Procura insisteva sul fatto che i Giudici di Gara ZARA e CANNAS non avessero titolo per insegnare al Corso ed avrebbero potuto farlo solo e soltanto se provvisti di deroga, mentre i Sigg. LAI e FANNI sottolineavano come sia singolare e paradossale che la Procura da un lato contesti la composizione del corpo formatori e docenti del Corso quando contestualmente il Consiglio Federale ha ratificato il Corso stesso il 12 luglio 2025.
18. La Corte, a seguito della discussione, si riuniva in camera di consiglio all'esito della quale ha adottato la presente decisione con la quale rigettava il Reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

19. Ritiene la Corte che il Reclamo proposto dalla Procura Federale non meriti accoglimento, dovendosi confermare la decisione assolutoria del Tribunale Federale.
20. Preliminamente, occorre ribadire che l'addebito disciplinare mosso ai Sigg. LAI e FANNI si fonda sulla presunta violazione dell'Art. 4.5 del Regolamento Tecnici il quale statuisce che i corsi di formazione degli istruttori debbano essere tenuti da formatori e docenti. La *quaestio iuris* dirimente attiene pertanto alla corretta interpretazione di tale preceitto normativo, in particolare in relazione alla qualificazione dei formatori e docenti abilitati a impartire lezioni nei corsi istruttori FIDAL I.
21. *Nulla quaestio* in merito alla posizione degli Allenatori e degli Allenatori Specialisti, come peraltro già valutato dal Tribunale Federale nella la sua Decisione: gli Artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento Tecnici prevedono espressamente che le due qualifiche costituiscono “*titolo di merito*” per le docenze ai corsi di formazione degli istruttori. Emerge chiaramente dagli atti del procedimento che i formatori e docenti del Corso in questione, ad eccezione dei Giudici di Gara ZARA e CANNAS, erano Allenatori ed Allenatori Specialisti. Diviene, pertanto, elemento discrezivo essenziale per la risoluzione dell'odierno gravame accertare la sussistenza o meno del titolo abilitante in capo ai Giudici di Gara per l'espletamento delle funzioni di docenza.
22. Orbene, la Procura Federale ha dedotto l'assenza di un'espressa previsione nel Regolamento Tecnici che consenta ai Giudici di Gara di assumere il ruolo di docenti nei corsi istruttori senza una preventiva autorizzazione in deroga. Tuttavia, questa Corte non può esimersi dal rilevare la manifesta lacunosità e l'imperfetta formulazione dell'Art. 4.5 del Regolamento Tecnici. Tale disposizione, pur individuando la necessità di "*formatori e docenti*" qualificati, omette di definire con esaustività il perimetro delle qualifiche abilitanti, generando un *vulnus* normativo che, nel tempo, è stato colmato dalla prassi applicativa. A fronte di tale deficit normativo, infatti, si è consolidata la prassi federale di diversi Comitati Regionali, ampiamente riconosciuta e tollerata, che ha visto i Giudici di Gara essere impiegati quali docenti in materie complementari quali quelle di carattere tecnico-regolamentare e organizzativo. Tale consuetudine non solo è avallata dal principio di effettività, ma trova altresì giustificazione nella peculiare competenza e conoscenza che i Giudici di Gara possiedono in merito a specifiche materie complementari, le quali sono altrettanto importanti per la formazione di futuri istruttori.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

23. Consegue da quanto sopra che l'assenza di una formale qualifica di "docente" in capo ai Giudici di Gara, ai sensi dell'Art. 4.5 del Regolamento Tecnici, non può di per sé integrare una violazione disciplinare. L'interpretazione rigorosa della norma, così come propugnata dalla Procura, condurrebbe a un risultato irragionevole e sproporzionato che non terrebbe conto di tutte le circostanze del caso concreto. Infatti, oltre alla già citata prassi consolidata dei Comitati Regionali, a giudizio della Corte, le asserzioni fatte dal dott. Pietrogiacomi, vanno tenute debitamente in considerazione proprio perché provenienti da colui che occupa una posizione apicale in materia di formazione in FIDAL. La Corte osserva, infatti, che, al di là delle conoscenze propedeutiche all'insegnamento nei corsi di formazione proprie di chi è responsabile del Centro Studi e Ricerche, sarebbe *contra rationem* ritenere che il professionista di riferimento agisca *contra legem* impiegando per i corsi docenti che non abbiano il titolo per farlo. Peraltra, nel corso del procedimento non sono emerse circostanze od elementi probatori tali da mettere in dubbio le conoscenze o le competenze del dott. Pietrogiacomi.
24. Inoltre, la Corte sottolinea – come peraltro già osservato dal Tribunale Federale nella sua Decisione – che i Giudici di Gara istituzionalmente si occupano di formazione, così come prescritto dall'Art. 2.2 del Regolamento Giudici di Gara. Essere Giudici di Gara vuol dire, quindi, dedicarsi anche all'insegnamento, ed in assenza di disposizioni regolamentari contrarie, non vi sono motivi ostativi per cui i Giudici di Gara debbano essere esclusivamente docenti di altri Giudici di Gara od aspiranti tali, e non di altre categorie di studenti come gli aspiranti istruttori.
25. La Corte conclude che – almeno sino a quando resta invariato il Regolamento Tecnici - i Giudici di Gara hanno la qualifica ad insegnare ad aspiranti istruttori in materie complementari senza dover richiedere deroghe od autorizzazioni al Centro Studi e Ricerche o al Consiglio Federale. Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ritiene che la condotta dei Sigg. LAI e FANNI, lungi dal configurare un illecito disciplinare, si sia inserita in un contesto di prassi interpretativa e applicativa che, sebbene non espressamente codificata, è stata tollerata e, di fatto, ritenuta necessaria per supplire alle lacune del Regolamento Tecnici, divenendo espressione di un'interpretazione sistematica del quadro regolamentare, volta a garantire la funzionalità dell'offerta formativa federale. La pretesa violazione dell'Art. 4.5 del Regolamento Tecnici, pertanto, non sussiste.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

26. Infine, indipendentemente dall'esito di questo Reclamo, è auspicio della Corte che vengano apportate le migliorie necessarie alla normativa applicabile ai corsi di formazione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo dispiegato dalla Procura Federale, e, per l'effetto, conferma la decisione n. 10/2025 del Tribunale Federale della FIDAL del 03/06/2025

Manda alla Segreteria per gli incumbenti di competenza

Così deciso in Roma, 15 Luglio 2025

Depositato in Segreteria il 21 Luglio 2025

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Il Componente relatore

Avv. Alessandro Oliverio